ACCORDO INTERNO
RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE
DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA' NEL QUADRO
DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE

PAGINA BIANCA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNIA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

CONSIDERANDO che la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata "convenzione", ha fissato a 12 000 milioni di ecu l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP per il periodo 1990-1995 ;

CONSIDERANDO che i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 140 milioni di ecu l'importo degli aiuti, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati "paesi e territori" ; che sono altresì previsti, a concorrenza di 25 milioni di ecu, interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori ;

CONSIDERANDO che l'ecu utilizzato per l'applicazione del presente accordo è quello definito nel regolamento (CEE) n° 3180/78, modificato dal regolamento (CEE) n° 1971/89 o eventualmente in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ecu ;

CONSIDERANDO che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", è necessario istituire un settimo Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima ;

CONSIDERANDO che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti ;

CONSIDERANDO che è necessario istituire un Comitato dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato di uguale natura presso la Banca ; che è necessario assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione ; che è pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei Comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica ;

CONSIDERANDO le risoluzioni del Consiglio del 5 giugno 1984 e del 16 maggio 1989 sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunità,

previa consultazione della Commissione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

CAPITOLO I

ARTICOLO 1

1. Gli Stati membri istituiscono un settimo Fondo europeo di sviluppo (1990), in appresso denominato "Fondo".

2. a) Il Fondo è dotato di un importo di 10 940 milioni di ecu finanziati dagli Stati membri secondo i contributi seguenti :

Belgio	433,234	milioni	di ecu
Danimarca	227,032	"	"
Repubblica federale di Germania	2840,480	"	"
Grecia	133,920	"	"
Spagna	544,999	"	"
Francia	2665,892	"	"
Irlanda	60,0325	"	"
Italia	1417,772	"	"
Lussemburgo	20,7385	"	"
Paesi Bassi	609,120	"	"
Portogallo	96,140	"	"
Regno Unito	1790,640	"	"

b) La ripartizione di cui alla lettera a) può essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso d'adesione di un nuovo Stato alla Comunità.

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 2

1. L'importo di cui all'articolo 1 è così suddiviso :

a) 10 800 milioni di ecu per gli Stati ACP, di cui :

i) 7 995 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni, di cui 1150 milioni di ecu riservati specialmente al sostegno dell'adeguamento strutturale ;

ii) 825 milioni di ecu sotto forma di capitali di rischio ;

iii) 1 500 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione ;

iv) 480 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione ;

b) 140 milioni di ecu per i paesi e territori, di cui :

i) 106,5 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni ;

ii) 25 milioni di ecu sotto forma di capitali di rischio ;

iii) 2,5 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari ;

iv) 6 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

2. Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera a) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera b), iv), ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione.

ARTICOLO 3

All'importo di cui all'articolo 1 si aggiungono, a concorrenza di 1225 milioni di ecu, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformità delle disposizioni del suo statuto.

Questi prestiti sono destinati :

a) fino a 1200 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP :

b) fino a 25 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

ARTICOLO 4

Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 235 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, vengono riservati un importo massimo di 280 milioni di ecu sulle sovvenzioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) e un importo massimo di 6 milioni di ecu sulle sovvenzioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

La quota di tali importi non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca è nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni da cui proviene.

Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, può decidere all'unanimità un aumento di questo massimale.

ARTICOLO 5

Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori in conformità della convenzione e della decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie.

ARTICOLO 6

1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica anteriormente al 1° ottobre al Consiglio lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio successivo nonché lo scadenzario delle richieste di contributi tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni da essa gestite. Il Consiglio si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Le modalità di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32.

2. La Commissione aggiunge alle previsioni annuali sui contributi che essa deve presentare al Consiglio le proprie previsioni di spesa, ivi comprese quelle relative alle convenzioni precedenti, per ciascuno dei quattro anni successivi a quello inerente alla richiesta di contributi.

3. Se i contributi non sono sufficienti a far fronte alle effettive necessità del Fondo durante l'esercizio considerato, la Commissione presenta proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia quanto prima alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4.

ARTICOLO 7

1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino ad esaurimento secondo modalità uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.

2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6 e dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32 la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 1 del protocollo finanziario allegato alla convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, degli articoli 104 e 109 della convenzione.

2. La garanzia di cui al paragrafo 1 è limitata al 75 % dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito ; essa è destinata alla copertura di ogni rischio.

3. Per gli impegni finanziari ai sensi degli articoli 104 e 109 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 % che può essere anche del 100 %, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti.

4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

ARTICOLO 9

1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1964, nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente dedotte da tali somme.

2. Fatto salvo l'articolo 192 della convenzione i proventi da interessi su fondi depositati presso pagatori delegati in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della convenzione sono versate in un conto aperto a nome della Commissione.

Tali proventi sono utilizzati dalla Commissione, previo parere del Comitato del FES di cui all'articolo 21, che delibera a maggioranza qualificata, per :

- coprire le spese amministrative e finanziarie risultanti dalla gestione della tesoreria del Fondo ;

- ricorrere a studi o perizie di importo limitato e di breve durata, in particolare a supporto delle proprie capacità di analisi, di diagnosi e di formulazione delle politiche di adeguamento strutturale.

CAPITOLO II

ARTICOLO 10

1. Fatti salvi gli articoli da 22, 23 e 24 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32;

2. Fatti salvi gli articoli 28 e 29, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in conformità del suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 11

La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio ed all'attuazione delle linee direttrici della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo definita dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 325 della convenzione.

ARTICOLO 12

1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori e degli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 230 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione hanno preso con loro prima della presentazione delle loro domande.

2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e dell'orientamento da dare ai lavori sotto il profilo della politica di sviluppo nonché la valutazione delle domande.

ARTICOLO 13

1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che, in applicazione dell'articolo 233 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni sulle risorse del Fondo.

La Commissione istruisce altresì le domande di trasferimenti presentate in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché i progetti e programmi per cui si può ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione.

2. La Banca istruisce i progetti e programmi che, in applicazione del suo statuto e degli articoli 233 e 236 della convenzione nonché delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con abbuoni, o mediante capitali di rischio.

3. I progetti e programmi produttivi nei settori industriale, agro-industriale, turistico, minerario e energetico nonché nei trasporti e nelle telecomunicazioni connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.

4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto gestito dalla Commissione o dalla Banca, l'istituzione in questione trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

ARTICOLO 14

Fatti salvi i mandati generali conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento delle convenzioni precedenti, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento ; essa effettua i pagamenti in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 15

1. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.

2. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, alle quali si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

ARTICOLO 16

Per conseguire gli obiettivi della convenzione in materia di finanziamento e di sostegno degli investimenti, una parte significativa dei capitali di rischio è dedicata al sostegno degli investimenti del settore privato, in particolare delle piccole e medie imprese.

CAPITOLO III

ARTICOLO 17

1. Al fine di salvaguardare la necessaria coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di identificazione dei progetti non appena presa la decisione di procedere ad istruirli.

2. Dal canto loro, gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione il prospetto aggiornato degli aiuti allo sviluppo che essi hanno concesso o prevedono di concedere.

3. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano anche, nell'ambito dei lavori del Comitato del FES di cui all'articolo 21, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP.

4. La Banca informa regolarmente e a titolo riservato i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione

ARTICOLO 18

1. La programmazione prevista all'articolo 281 della convenzione è assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilità della Commissione e con la partecipazione della Banca.

2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con gli Stati membri in particolare quelli rappresentati in loco e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari.

3. L'analisi di cui al paragrafo 2 verte inoltre sui settori in cui la Comunità è particolarmente attiva, nonché su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comuntario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunità e degli insegnamenti che se ne sono tratti.

4. L'analisi di cui al paragrafo 2 riguarda altresì la portata e l'efficacia delle riforme intraprese o previste dallo Stato interessato a livello macroeconomico o settoriale e le sue esigenze finanziarie, in particolare per agevolare l'attuazione delle disposizioni della terza parte, titolo III, capitolo 2, sezione 3 della convenzione relativa al sostegno all'adeguamento strutturale.

5. Sulla scorta dell'analisi di cui al paragrafo 2 e delle proposte presentate dallo Stato ACP interessato, hanno luogo scambi di opinioni tra quest'ultimo, la Commissione e la Banca per quanto la concerne, in applicazione dell'articolo 282 della convenzione, onde stabilire il programma indicativo per l'aiuto comunitario.

ARTICOLO 19

1. Prima che la Commissione, la Banca per quanto la concerne e lo Stato interessato stabiliscano in comune il programma indicativo previsto dall'articolo 281 della convenzione, la Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per ciascun paese ; in esso sono riportate le conclusioni cui si è giunti in sede di preparazione della programmazione e sono indicati il(i) settore(i) in cui si prevede di concentrare l'aiuto comunitario, le misure e le azioni previste per conseguire gli obiettivi stabiliti per detti settori, nonché, se del caso, l'idoneità dello Stato interessato a beneficiare delle risorse destinate all'adeguamento strutturale e infine gli orientamenti de sostegno comunitario.

Questo documento è esaminato dai rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca in sede di Comitato del FES di cui all'articolo 21, per valutare il contesto generale della cooperazione della Comunità con ciascuno Stato ACP e per assicurare, per quanto possibile, la coerenza e la complementarità tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri.

Non appena possibile, dopo il suddetto esame, la Commissione, la Banca per quanto la concerne e lo Stato interessato decidono in comune il programma indicativo.

2. Il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avrà luogo qualora la Commissione oppure uno o più Stati membri ne facciano richiesta.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 18 e dal presente articolo, relative alla programmazione nazionale si applicano, con le opportune modifiche, alla programmazione regionale sulla base dell'articolo 160 della convenzione.

ARTICOLO 20

1. Le disposizioni della convenzione relative al sostegno all'adeguamento sono attuate in base ai seguenti principi :

a) Nell'analizzare la situazione degli Stati interessati, la Commissione, che si fonda su una diagnosi elaborata in base agli indicatori di cui all'articolo 246 della convenzione, valuta la portata e l'efficacia delle riforme intraprese o previste nei settori contemplati da questo articolo ed in particolare le politiche monetaria, di bilancio e fiscale.

b) Il sostegno fornito a titolo dell'adeguamento strutturale deve essere direttamente connesso con le azioni e le misure adottate dallo Stato interessato in funzione di tale adeguamento.

c) Le procedure applicabili all'attribuzione degli apparti devono essere sufficientemente elastiche per adattarsi alle procedure amministrative e commerciali normali degli Stati ACP interessati.

d) Fatta salva la lettera c), ogni programma di sostegno all'adeguamento struttuale fissa, per le importazioni, il sistema di aggiudicazione degli appalti e, in questo contesto, i valori per commessa corrispondenti ai tre livelli di ricorso alla concorrenza :

- bando di gara internazionale ;

- consultazione ristretta ;

- licitazione privata.

Tuttavia, trattandosi di importazioni dello Stato e del settore parastatale, saranno seguite le usuali procedure in materia di appalti pubblici.

e) A richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con lo stesso, l'assistenza tecnica è posta a disposizione dell'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma.

Nel corso dei negoziati relativi all'assistenza tecnica, la Commissione provvede affinché essa abbia il compito :

- di controllare l'esecuzione operativa del programma,

- di assicurare che le importazioni siano effettuate alle migliori condizioni di qualità/prezzo dopo una consultazione quanto più ampia possibile di fornitori ACP/CEE,

- di consigliare gli importatori, ogni qual volta ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, al fine di allargare i loro mercati.

L'assistenza tecnica potrà eventualmente aiutare gli importatori, se lo desiderano, a raggruppare le commesse quando i beni da importare siano omogenei per ottenere in tal modo un migliore rapporto qualità/prezzo.

2. Se necessario e almeno una volta all'anno la Commissione informa gli Stati membri dell'attuazione dei programmi di sostegno all'adeguamento e di qualsiasi problema attinente al mantenimento dell'ammissibilità. Tale informazione, corredata di tutti gli elementi informativi necessari, comprese le statistiche, coprirà in particolare la corretta applicazione dell'accordo concluso con l'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma, comprese le disposizioni relative alle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), secondo comma, secondo trattino. In base a tali informazioni, allo svolgimento dei programmi d'importazioni e al coordinamento con gli altri donatori, il Consiglio, su proposta della Commissione, potrà adattare le modalità di esecuzione di tali programmi quali definite al paragrafo 1.

CAPITOLO IV

ARTICOLO 21

1. Presso la Commissione è istituito, per le risorse del Fondo da essa gestite, un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, denominato "Comitato del FES".

Il Comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione ; il segretariato è assicurato dalla Commissione.

Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato del FES.

3. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al Comitato del FES, la seguente ponderazione :

Belgio	8
Danimarca	5
Repubblica federale di Germania	52
Grecia	4
Spagna	13
Francia	49
Irlanda	2
Italia	26
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	12
Portogallo	3
Regno Unito	33

4. Il Comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 133 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 6 Stati membri.

5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

ARTICOLO 22

1. Il Comitato del FES accentra i suoi lavori sui problemi di fondo della cooperazione paese per paese e cerca un coordinamento appropriato delle impostazioni e delle azioni della Comunità e dei suoi Stati membri ai fini della coerenza e della complementarità.

2. I compiti del Comitato del FES si situano su tre livelli :

- la programmazione dell'aiuto comunitario ;

- il controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario ;

- il processo decisionale.

ARTICOLO 23

Per quanto concerne la programmazione, l'esame di cui all'articolo 19 ha lo scopo di pervenire ad un consenso auspicabile tra la Commissione e gli Stati membri. Questo esame ha luogo nell'ambito del Comitato del FES e verte :

- sul quadro generale della cooperazione comunitaria con ciascuno Stato ACP, in particolare il o i settori in cui ci si propone di concentrare gli aiuti, e sulle misure previste per conseguire gli obiettivi fissati per tali settori, nonché sugli orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale ;

- sulla coerenza e complementarità dell'aiuto comunitario e di quello degli Stati membri.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile pervenire al consenso di cui sopra, e su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il Comitato formulerà egualmente il suo parere a maggioranza qualificata, secondo le modalità di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 24

Per quanto concerne il controllo dell'attuazione della cooperazione, hanno luogo discussioni in seno al Comitato del FES :

- sui problemi di politica di sviluppo e su qualsiasi problema di carattere generale che possano sorgere dall'attuazione dei vari progetti o programmi finanziati sulle risorse gestite dalla Commissione, tenuto conto delle esperienze e delle azioni degli Stati membri ;

- sull'impostazione della Comunità e dei suoi Stati membri a sostegno dell'adeguamento, apportato agli Stati interessati ;

- sull'esame delle modifiche e degli adattamenti che possono rivelarsi necessari a livello dei programmi indicativi e del sostegno all'adeguamento ;

- sulla revisione a medio termine che sarà eseguita dalla Commissione sui programmi nel contesto dell'esercizio di programmazione oppure in caso di richiesta del Comitato del FES all'atto di approvare le proposte ;

- su valutazioni degli aiuti comunitari qualora diano luogo a problemi relativi al lavoro del Comitato del FES.

ARTICOLO 25

1. Per quanto concerne il processo decisionale, il Comitato del FES dà il suo parere, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21 :

a) sull'ammissibilità degli Stati ACP alle risorse di sostegno all'adeguamento strutturale tranne nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 246, paragrafo 2 della convenzione, detta ammissibilità abbia carattere di automaticità ;

b) sulle proposte di finanziamento relative ai progetti o programmi di valore superiore a 2 milioni di ecu, con procedura scritta o con procedura normale, le cui condizioni e modalità saranno precisate nel regolamento interno di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ;

c) sulle proposte di finanziamento relative al sostegno, all'adeguamento o al sistema speciale di finanziamento (SYSMIN) qualunque sia il loro importo ;

d) sulle proposte periodiche di finanziamento elaborate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 (utilizzazione degli interessi).

2. La Commissione è abilitata ad approvare, senza ricorrere al parere del Comitato del FES, le operazioni di valore inferiore a 2 milioni di ecu.

3. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la situazione dei progetti o programmi d'azione nel quadro delle prospettive di sviluppo del o dei paesi interessati, nonché il loro adeguamento alle politiche settoriali o macroeconomiche appoggiate dalla Comunità. Esse indicano l'uso che si è fatto in questi paesi dei precedenti aiuti della Comunità nello stesso settore ; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto relative a detto settore.

4. Per accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono riguardare importi globali quando si tratta di finanziare :

a) la formazione ;

b) microprogetti ;

c) la promozione commerciale ;

d) serie di attività di portata limitata in un determinato settore ;

e) la cooperazione tecnica.

ARTICOLO 26

1. Qualora il Comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una delle proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati.

Dopo aver proceduto alla consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del Comitato del FES.

2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione può sottoporre una proposta riveduta o completata, al Comitato del FES in una delle sue successive riunioni.

3. Se il Comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere :

- che il problema sia sollevato in seno al Comitato ministeriale ACP-CEE di cui all'articolo 324 della convenzione, in appresso denominato "Comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo" ; oppure

- di essere sentiti dagli organi decisioni della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

ARTICOLO 27

1. Le proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 1, corredate del parere del Comitato del FES sono sottoposte per decisione alla Commissione.

2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere del Comitato del FES oppure in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposta oppure adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del Comitato del FES, entro un termine che, in linea di massima, non può essere superiore a due mesi.

In quest'ultimo caso, qualora si tratti di proposte di finanziamento, lo Stato ACP interessato, se non ha deciso di rivolgersi al Comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, può trasmettere al Consiglio, in conformità dell'articolo 289, paragrafo 3 della convenzione, qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione del Consiglio prima della decisione finale e essere sentito dal Presidente e dai membri del Consiglio.

ARTICOLO 28

1. Presso la Banca è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri in appresso denominato "Comitato dell'articolo 28".

Il Comitato dell'articolo 28 è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca ; il segretariato è assicurato dalla Banca.

Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità, adotta il regolamento interno del Comitato dell'articolo 28.

3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al Comitato dell'articolo 28 sono le stesse che risultano dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 3, 4 e 5.

ARTICOLO 29

1. Il Comitato dell'articolo 28 dà un parere a maggioranza qualificata in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio, presentategli dalla Banca.

Il rappresentante della Commissione può presentare in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione al finanziamento dello sviluppo definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE.

Il Comitato può anche discutere, su richiesta della Banca o, con l'accordo di questa, di uno o più Stati membri, problemi generali o specifici relativi all'attuazione delle attività della BEI negli Stati ACP nonché problemi sollevati dalle attività di valutazione della Banca di cui all'articolo 30, paragrafo 6.

2. Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 28 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonché l'uso che si è fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore ; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore.

3. Se il Comitato dell'articolo 28 dà parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di un parere favorevole del Comitato dell'articolo 28 la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

4. Se il Comitato dell'articolo 28 dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.

In mancanza di un parere favorevole del Comitato, la Banca, conformemente all'articolo 289, paragrafi 2 e 3 della convenzione, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati ; questi possono chiedere

- che il problema venga sollevato in seno al Comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, oppure

- di essere intesi dall'organo competente della Banca.

Al termine dell'audizione la Banca può :

- decidere di non dare seguito alla proposta, oppure

- chiedere allo Stato membro che esercita la Presidenza del Comitato dell'articolo 28 di adire quanto prima il Consiglio.

In quest'ultimo caso, la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere del Comitato dell'articolo 28 ed, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonché di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio.

Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del Comitato dell'articolo 28.

Se il Consiglio conferma la posizione presa dal Comitato dell'articolo 28 la Banca ritira la propria proposta.

Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

ARTICOLO 30

1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità da esse rispettivamente gestiti sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.

2. La Commissione e la Banca si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.

3. Nell'ambito dei paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti agli articoli 220 e 221 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.

4. La Banca comunica regolarmente alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione dei progetti finanziati in base alle risorse del Fondo che essa gestisce.

5. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, alla scadenza del protocollo finanziario allegato alla convenzione, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comporta inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari.

6. Il Consiglio è periodicamente informato del risultato dei lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti.

CAPITOLO V

ARTICOLO 31

1. Gli importi dei trasferimenti Stabex di cui, rispettivamente, alla terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ecu.

2. I pagamenti sono effettuati in ecu.

3. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti.

Questa relazione espone in particolare l'incidenza dei trasferimenti effettuati sullo sviluppo dei settori cui sono stati assegnati.

4. Il paragrafo 3 si applica anche per quanto concerne i paesi e territori.

CAPITOLO VI

ARTICOLO 32

Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

ARTICOLO 33

1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.

2. Senza pregiudizio del paragrafo 5, la Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo come previsto dalla dichiarazione inerente all'articolo 206 del trattato. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32.

3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 21, paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

4. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per permettere a quest'ultima di controllare in base a documenti l'aiuto fornito sulle risorse del Fondo.

5. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto dalla Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite.

6. La Commissione elabora, di concerto con la Banca, l'elenco delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esplica il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa.

ARTICOLO 34

1. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 1° marzo 1980.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1985.

Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1985 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti delle Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1990.

2. Se per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze è compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 21.

ARTICOLO 35

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle sue norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del protocollo finanziario allegato alla convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione e di detto protocollo.

ARTICOLO 36

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i nove testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli stati firmatari.

DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE

1) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Dichiarazione degli Stati membri e della Commissione :

"Nell'ambito delle quote delle risorse assegnate a ciascuno dei tre gruppi di paesi territori, le sovvenzioni saranno utilizzate in via prioritaria per i paesi e territori più poveri".

2) Articolo 9, paragrafo 2

Dichiarazione della Commissione :

"Le decisioni prese dalla Commissione in applicazione dell'articolo 9 paragrafo 2 formano l'oggetto di proposte periodiche di finanziamento sottoposte al parere del Comitato del FES alle condizioni previste dagli articoli 21, 25 e 26 dell'accordo interno.

Le spese amministrative e finanziarie di cui al suddetto paragrafo sono quelle che di norma non sono a carico del bilancio generale della Comunità (per esempio le perdite da cambio e gli interessi di mora) né sono attribuibili ai progetti e programmi.

Gli studi e le perizie di cui al paragrafo 2 devono essere vincolati ad operazioni specifiche a favore degli Stati membri, in particolare in materia di adeguamento strutturale.

Qualora i proventi di cui a questo articolo debbano essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal paragrafo 2, la Commissione adirà il Consiglio che si pronuncerà alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 21 paragrafo 4."

3) Articolo 13, paragrafo 3

Dichiarazione degli Stati membri e della Banca :

1. I settori d'intervento della Banca cui è fatto riferimento all'articolo 13, paragrafo 3 non hanno carattere restrittivo, ma costituiscono un orientamento che non esclude la possibilità per la Banca di concedere contributi sotto forma di prestiti sulle sue risorse proprie per progetti di infrastruttura produttivi negli Stati ACP in cui tale forma di finanziamento risulti appropriata in considerazione del loro livello di sviluppo e della loro situazione economica e finanziaria.

2. La Banca può esaminare anche richieste di finanziamento mediante capitali di rischio per progetti di infrastrutture produttivi, quando si tratta di imprese di tipo industriale a gestione autonoma che possono giustificare l'utilizzazione di tale forma di aiuto.

3. In materia di contributi a favore di piccole e medie imprese la responsabilità dell'istruzione dei progetti incombe alla Banca (articolo 263 e) della convenzione) o alla Commissione (articolo 284 e) della convenzione), secondo le modalità e i criteri fissati nella seguente tabella :

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
TRA LA COMMISSIONE E LA BANCA IN FATTO DI FINANZIAMENTO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

BANCA	COMMISSIONE
I. SETTORI	
Imprese di piccole e medie dimensioni nei settori d'intervento della banca, segnatamente nei settori industriale, agroindustriale e turistico.	Piccole e medie imprese dei settori artigianale, agricolo, commerciale e dei servizi fatte salve le competenze della Banca in materia turistica.
II. ORGANISMI INTERMEDI	
Banche e intermediari finanziari ACP o CEE che concedono mezzi di finanziamento alle PMI nei settori d'intervento della Banca e che esercitano secondo metodi di gestione bancari e commerciali.	Qualsiasi organismo, pubblico, cooperativo o mutualistico, che miri allo sviluppo delle PMI nell'artigianato, nel commercio o nell'agricoltura e nei servizi.

III. MODALITA'

(p.m.) Partecipazione diretta della Comunità al capitale degli intermediari finanziari. - Prestiti globali bonificati su risorse proprie della Banca. - Contributi globali su capitali di rischio (per costituzione di fondi propri o finanziamento di prestiti delle PMI.	Sovvenzioni all'organismo di finanziamento intermedio che può, se del caso, trasmettere tali finanziamenti sotto forma di aiuto rimborsabile conformemente all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b) della convenzione.

IV. ENTITA' DELLE OPERAZIONI DI CREDITO

Senza limitazione a priori per l'importo dei prestiti o contributi globali.	Senza limitazione a priori per l'importo del contributo globale.
Crediti minimi di 50.000 ecu (e beninteso importo superiore) per le imprese dei settori Banca definiti al punto I.	La retrocessione dei fondi non può superare, per ogni singola operazione, il massimale di : 50.000 ecu per il settore dell'artigianato 100.000 ecu per il settore del commercio, o dell'agricoltura e dei servizi".

4) Articolo 16

Dichiarazione interna :

"La parte significativa dei capitali di rischio prevista all'articolo 16 dell'accordo interno potrebbe rappresentare una percentuale del 35-40 % dell'importo dei capitali di rischio, di cui 3/4 a favore delle PMI. Due anni dopo l'entrata in vigore della convenzione, la Banca, di concerto con la Commissione, sottoporrà al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita in questo settore. Sulla base di questa relazione, che potrà essere aggiornata su iniziativa della Banca o su richiesta della Commissione, di uno o più Stati membri, le percentuali di carattere indicativo di cui sopra potranno essere ritoccate verso l'alto o verso il basso con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, come previsto all'articolo 21 dell'accordo interno."

5) Articolo 17, paragrafo 1

Dichiarazione della Commissione :

"La Commissione s'impegna a dare un contenuto più sostanziale alle schede di identificazione dei vari progetti e programmi."

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione :

"Nell'intento di rafforzare il coordinamento comunitario, gli Stati membri, se necessario, possono procedere a uno scambio di opinioni con la Commissione, in particolare nei paesi ACP, all'atto dell'identificazione dei progetti e programmi."

6) Articolo 18, paragrafo 4

Dichiarazione della Commissione :

"Nell'ambito dell'attuazione del sostegno all'adeguamento strutturale, la Commissione consulterà, secondo le procedure consuete, gli Stati membri, le istituzioni finanziarie internazionali competenti e qualsiasi altro donatore interessato nel medesimo processo."

7) Articolo 20

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione :

"La parte limitata del programma indicativo non destinata alla concentrazione che può essere riservata all'adeguamento non dovrà superare, in linea di massima, il 10 % del programma indicativo. In casi eccezionali e al fine di far fronte alle necessità ed ai vincoli particolari di alcuni Stati ACP, tale parte potrà essere superata previo parere favorevole del Comitato del FES su tale superamento alle condizioni di cui agli articoli 23 e 25 dell'accordo interno."

Dichiarazione della Commissione :

"La Commissione si impegna a trasmettere, se possibile nella fase dell'identificazione dei programmi e al più tardi all'atto della proposta di finanziamento, agli Stati membri tutti gli elementi informativi appropriati circa il contenuto dei programmi d'informazione e le relative modalità di attuazione."

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione in merito all'articolo 20, lettera d) :

"I programmi di sostegno all'adeguamento strutturale che fisseranno il sistema distipulazione dei contratti d'appalto e, in questo contesto, i valori per ordine, conformemente all'articolo 20 , paragrafo 1, lettera d), terranno conto dei principi contenuti negli articoli 294 e seguenti della convenzione di Lomé IV, principi che devono essere applicati in modo elastico e flessibile, come prescritto daglli articoli 247, paragrafo 4 e 248, lettera c) della convenzione".

Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 20, lettera e) :

"La Commissione ritiene che i tre principi definiti nella lettera e) dell'articolo 20 debbano essere sistematicamente riportati nell'accordo concluso con l'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma e nel contratto concluso con l'ufficio o l'esperto scelto per questa assistenza tecnica.

La Commissione adotterà tutte le misure appropriate affinchè venga garantita la parità delle possibilità agli operatori di tutti gli Stati membri nell'accesso all'insieme degli appalti finanziati con gli strumenti di sostegno all'adeguamento. Per parità di possibilità di accesso la Commissione intende la consultazione più ampia possibile delle imprese degli Stati membri.

La Commissione si impegna a fornire agli Stati membri, se possibile durante la fase di individuazione dei programmi e al più tardi al momento della proposta di finanziamento, tutti gli elementi di informazione appropriati sul contenuto dei programmi di importazione e sulla maniera in cui saranno attuati.

Durante l'eventuale scelta del raggruppamento degli ordini, la Commissione curerà in modo particolare di non ostacolare l'inziativa e il ruolo degli oepratori privati dei paesi beneficiari né pregiudicare il tessuto economico esistente in tali paesi."

8) Articolo 24

Dichiarazione degli Stati membri e della Commissione :

"Il ruolo asssegnato al Comitato del FES per quanto riguarda i problemi di politica dello sviluppo e qualsiasi problema generale va inteso fatte salve le competenze del Gruppo "Cooperazione allo sviluppo" del Consiglio in queste materie."

9) Articolo 25, paragrafo 1, lettera b)

Dichiarazione della Commissione :

"In applicazione dell'articolo 246 paragrafo 2 della convenzione, gli Stati ACP sono ritenuti automaticamente idonei a beneficiare delle risorse di sostegno all'adeguamento allorché intraprendono programmi di riforme con l'appoggio del FMI e/o della Banca mondiale o sulla scorta di "shadow programs" di tali istituzioni.

L'idoneità automatica di tali paesi non pregiudica affatto eventuali modifiche al processo di adeguamento e la scelta degli strumenti comunitari destinati a sostenere tale processo."

10) Articolo 25, paragrafo 1, lettera c)

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Le condizioni e le modalità di ricorso alla procedura scritta o alla procedura normale, quali saranno precisate nel regolamento interno del Comitato del FES, potranno essere adattate in un secondo tempo in base all'esperienza."

Dichiarazioni della Commissione :

"La Commissione accetterà il ricorso alla procedura orale del Comitato del FES, su richiesta di uno Stato membro, secondo modalità e termini da precisare nel regolamento interno di tale Comitato.

Nelle proposte che presenterà nell'ambito della discussione del regolamento interno del Comitato del FES, la Commissione non prevede di ricorrere alla procedura scritta per i progetti ed i programmi di valore superiore a 10 MECU."

11) Articolo 25, paragrafo 2

Dichiarazioni della Commissione :

"La Commissione si impegna a sottoporre alla procedura orale del Comitato del FES qualsiasi proposta di finanziamento di valore inferiore a 2 milioni di ecu qualora rappresenti oltre il 25 % dell'importo del programma indicativo del paese interessato, o in caso di dubbio sulla portata economica della decisione prevista per il paese in questione.

La Commissione s'impegna a non frazionare i progetti per facilitarne l'adozione.

La Commissione s'impegna infine a fornire agli Stati membri un'informazione sintetica sulle decisioni di finanziamento che intende prendere direttamente, per permettere a questi ultimi di verificare che le condizioni di utilizzazione dell'abilitazione definita nella presente dichiarazione sono state rispettate."

Nel contesto della discussione sul regolamento interno del Comitato del FES, la Commissione presenterà proposte intese a migliorare l'informazione degli Stati membri sui progetti o programmi sottoposti per parere al Comitato del FES. Tale miglioramento verterà in particolare sui termini di trasmissione delle proposte di finanziamento e sulla loro presentazione, nonché sul regime linguistico."

12) Articolo 25, paragrafo 4

Dichiarazione della Commissione :

"Le proposte di finanziamento di cui al paragrafo 4 saranno sottoposte al Comitato del FES con procedura normale ; il Comitato del FES sarà invitato a esprimere il suo parere sugli importi globali per azione."

Dichiarazione unilaterale della delegazione spagnola :

"La delegazione spagnola ritiene che le proposte di finanziamento di cui all'articolo 25, paragrafo 4 non debbano normalmente superare un importo di 5 MECU."

13) Articolo 29, paragrafo 1

Dichiarazione della Banca :

"La Banca esaminerà con atteggiamento positivo le richieste di discussioni formulate dagli Stati membri."

14) Articolo 29, paragrafo 4

Dichiarazione della Banca :

"L'organo competente della Banca per questa materia è il Comitato di direzione".

15) Articolo 31

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio :

"Questo articolo lascia impregiudicate le discussioni che si svolgeranno su tale punto in sede di elaborazione del regolamento interno finanziario."

16) Articolo 32

Gli Stati membri e la Commissione dichiarano :

"Il regolamento finanziario applicabile al 7° FES preciserà che la Commissione adotterà tutte le misure appropriate per permettere un'informazione efficace degli ambienti economici interessati, in particolare mediante la pubblicazione periodica delle previsioni degli appalti da finanziare con le risorse del FES."

Dichiarazioni della Commissione :

"La Commissione adotterà tutte le misure appropriate affinché, conformemente all'articolo 295 della convenzione, venga garantita, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di forniture, opere e servizi e curerà che i criteri per la scelta degli aggiudicatari definiti dall'articolo 304 della convenzione siano applicati con tutto il rigore e tutta la trasparenza necessari.

Nella piena osservanza dei criteri di cui all'articolo 278 della convenzione, la Commissione farà il possibile affinché, per l'aggiudicazione dei contratti di servizi (studi, sorveglianza di lavori, assistenza tecnica, perizie, ecc.) finanziati dal FES, si pervenga a una partecipazione quanto più equilibrata possibile degli esperti ed uffici studi di tutti gli Stati membri, degli Stati ACP e dei PTOM che soddisfino i requisiti formali previsti dall'articolo 278.

Inoltre, la Commissione s'impegna a procedere ad una discussione su questo punto durante l'esame del regolamento finanziario e a preparare, a tale scopo, un documento sul funzionamento dei sistemi di fissazione degli elenchi ristretti in materia di contratti di servizi."

17) Articolo 33

Dichiarazione della Banca, degli Stati membri e della Commissione

"La Corte dei conti può partecipare al controllo sul posto effettuato dagli organi di controllo della Banca per le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo che essa gestisce secondo le modalità che saranno successivamente convenute tra la Commissione, la Banca e la Corte dei conti."